

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHEE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 29.6.1994 e modificato con delibere C.C. n. 8/27.01.1997, n. 57/05.05.1997, n. 60/29.03.2007, n. 7/19.01.2009, n. 157/18.12.2009, n. 33/30.03.2011, n. 106/27.6.2012, n. 45/29.04.2014, n.109/14.04.2016 e n. 79/29.03.2017)

INDICE

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto del regolamento

CAPO II - Concessione ed Autorizzazione

Art. 2 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 3 Occupazioni senza titolo o abusive

Art. 4 Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

Art. 5 Occupazione d'urgenza

Art. 6 Istruttoria della domanda

Art. 7 Concessioni ed autorizzazioni

Art. 8 Cessazione dell'occupazione. Subentro nella occupazione

Art. 9 Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente. Rinnovo della concessione o autorizzazione

Art. 10 Decadenza dalla concessione o autorizzazione

Art. 11 Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

Art. 12 Rinuncia all'occupazione

Art. 13 Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

Art. 14 Canoni di concessione non ricognitori

CAPO III - Applicazione della tassa

Art. 15 Oggetto della tassa

Art. 16 Soggetti passivi

Art. 17 Classificazione del territorio

Art. 18 Criteri generali di applicazione della tassa

Art. 19 Criteri particolari di misurazione dello spazio occupato

Art. 20 Tariffe

Art. 21 Occupazioni temporanee: graduazione della tassa per durata dell'occupazione

Art. 22 Occupazioni temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione

Art. 23 Occupazioni permanenti: riduzioni delle tariffe per tipologia di occupazione

Art. 24 Esenzioni dalla tassa

Art. 25 Versamento della tassa

Art. 26 Definitivo assolvimento della tassa per passi carrabili

Art. 27 Frazionamento del pagamento

Art. 28 Sanzioni

CAPO IV - Norme finali

Art. 29 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 30 (ABROGATO)

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative; disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Capo II

Concessione ed Autorizzazione

Art. 2 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è subordinata al rilascio di apposita concessione o autorizzazione da parte del comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Occupazioni senza titolo o abusive

1. Sono abusive o senza titolo le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione e quelle per le quali tali atti abbiano cessato la propria efficacia.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e l'applicazione di sanzioni amministrative, nei casi di occupazioni senza titolo o abusive di spazi ed aree pubbliche il competente ufficio comunale contesta le relative infrazioni e dispone per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive o senza titolo, perché non autorizzate

Art. 4

Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve inoltrare la domanda in carta legale al comune.
2. Sono legittimati alla richiesta di concessione di suolo pubblico per i posteggi dei mercati ambulanti, i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione degli affittuari dell'azienda o di un ramo di essa.
3. La domanda deve indicare:
 - a) scopo e destinazione dell'area di cui si chiede la concessione;
 - b) i dati del soggetto passivo richiedente (generalità, domicilio fiscale e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale, rappresentante legale, sede legale e p. iva, se persona giuridica);
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie dell'area pubblica che si chiede di occupare, con l'eventuale produzione di documentazione tecnica (grafici, disegni, fotografie ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) l'impegno ad osservare tutte le condizioni contenute nella regolamentazione comunale e nelle leggi in vigore, nonché nelle eventuali successive modifiche, per quanto attiene sia l'occupazione del suolo pubblico che l'esercizio delle attività per le quali l'occupazione stessa è richiesta.
4. Il Comune può richiedere il pagamento di spese di sopralluogo e di istruttoria.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, salvo diversamente disposto dagli uffici competenti in relazione a singole fattispecie di occupazione.
6. Nel caso in cui l'occupazione interessi solo parte dell'arco della giornata e si protragga per più giorni, l'interessato deve indicare per tutti i giorni dell'occupazione la stessa o le stesse fasce orarie previste dall'art. 21.

Art. 5

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di grave emergenza o nel caso si tratti di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori imprevedibili e imprevedibili a tutela della pubblica e privata incolumità, l'occupazione può avere inizio prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio e dovrà essere di durata non superiore a 72 ore. In tal caso l'interessato:
 - deve dare immediata e contestuale notizia all'ufficio comunale competente;
 - deve inoltrare, nel termine di 24 ore dall'avvenuta occupazione, domanda all'ufficio comunale competente secondo le procedure e modalità previste all'art. 4. Nella domanda dovranno essere evidenziate e motivate le ragioni di emergenza o di urgenza.
2. Il Comando di Polizia Municipale, se necessario, verifica lo stato dei luoghi ed i termini dell'occupazione, impartendo immediate prescrizioni.
3. L'ufficio competente istruisce la domanda ed, in caso positivo, rilascia a sanatoria la relativa concessione o autorizzazione.
4. Nel caso in cui non sia accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 1° comma, l'occupazione avvenuta è dichiarata abusiva ed a carico dell'interessato sono applicate le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (dpr 16.12.1992 n. 495).

Art. 6 Istruttoria della domanda

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda entro i termini stabiliti dal comune o da leggi specifiche.
2. Il comune può richiedere all'istante documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda. In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta e ha inizio nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
3. L'ufficio titolare del procedimento richiede la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Nell'istruttoria della domanda sono tenute presenti le esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nella regolamentazione comunale. In relazione a ciò il comune può prescrivere l'adozione di particolari prescrizioni.
5. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero, nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio comunale o a terzi.

Art. 7 Concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
2. E' negata la concessione o autorizzazione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento della TOSAP per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
3. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione o autorizzazione e le situazioni che possono portare alla revoca dell'atto. L'atto deve contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose connessi all'occupazione, nonché la previsione che tutte le spese inerenti alla realizzazione dell'occupazione stessa sono a carico del richiedente.
4. L'atto di concessione o di autorizzazione costituisce espressa denuncia ai fini della tassa, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 507/1993. L'atto suddetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il calcolo della tassa.
5. Il versamento della TOSAP temporanea e della TOSAP permanente, così come disciplinato dagli artt. 25 e 27 del presente regolamento deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione, e costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, ad eccezione del caso di occupazione d'urgenza ai sensi del precedente art. 5.

Art. 8
Cessazione dell'occupazione. Subentro nella occupazione

1. Ogni occupazione è legata all'atto di concessione. Pertanto la cessazione dell'occupazione determina, oltretutto la cessazione degli obblighi tributari, anche la decadenza dell'atto concessorio, e comporta, di norma, la rimozione dell'occupazione medesima. Per le occupazioni permanenti tali adempimenti devono essere completati entro la fine dell'anno solare al fine di limitare l'obbligazione tributaria all'anno stesso. In presenza di occupazioni "stabili" quali passi carrabili o simili, che interessino immobili che siano stati oggetto di alienazione, è sufficiente, sempre entro l'anno solare, dare comunicazione di cessazione contenente gli estremi del rogito e i dati dell'acquirente. L'acquirente dovrà farsi parte attiva nella richiesta della nuova concessione, altrimenti sarà passibile di accertamento per occupazione abusiva.
2. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al comune, il quale in caso di accoglimento emette una nuova concessione. Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento della TOSAP permanente il nuovo occupante e quello originario.
3. Il comune valuta se esistano motivi di pubblico interesse ostativi al rilascio dell'atto. In particolare al concessionario è negata la concessione o autorizzazione nel caso in cui egli non sia in regola con il pagamento della TOSAP per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
4. Per gli aspetti tributari della cessione di azienda, si rinvia all'art. 14, d.lgs. n. 472/1997.

Art. 9
Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente. Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni di suolo pubblico permanente per passi carrabili hanno la durata massima di anni 20 (venti).
- 1-bis. Le concessioni di sovrasuolo permanente per tende solari, hanno la durata massima di anni 10 (dieci).
- 1-ter. In ogni caso il Comune potrà valutare durate inferiori in base alla natura dell'occupazione, allo stato dei luoghi e al pubblico interesse. Per le altre fattispecie di occupazione di suolo pubblico si fa in ogni caso rinvio a normative o regolamenti specifici.
2. All'approssimarsi del termine di scadenza della concessione, il concessionario che intenda richiederne il rinnovo deve presentare istanza al comune nel termine fissato nell'atto di concessione o, in mancanza, in quello di 30 giorni prima della scadenza stessa.
3. In presenza di concessioni rilasciate senza indicazione del termine di scadenza, le stesse devono intendersi ad ogni modo prive di efficacia trascorsi 29 (ventinove) anni dalla data del rilascio.

Art. 10
Decadenza dalla concessione o autorizzazione

1. Il comune dichiara la decadenza dalla concessione o autorizzazione per i seguenti motivi:
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

- le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la rimozione della occupazione o cessazione della stessa nei casi previsti dall'art. 8 comma 1.

2. La tassa dovuta deve essere versata comunque per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione o autorizzazione per le occupazioni temporanee.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare l'evento agli uffici competenti e, nel caso fossero interessati a mantenere in essere l'occupazione, devono presentare domanda di nuova concessione a proprio nome. Nel caso in cui si omette la suddetta comunicazione e permanga l'occupazione, vengono applicate le sanzioni previste per legge per le occupazioni abusive.

Art. 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il comune in qualsiasi momento può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione, eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il provvedimento di revoca, di modifica o sospensione della concessione o autorizzazione è comunicato all'utente e contiene il termine per l'osservanza. Il termine non è soggetto ad interruzione in caso di ricorso contro il provvedimento.

3. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.

4. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 12

Rinuncia all'occupazione

1. La concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto presso gli uffici competenti.

2. Nel caso di occupazione temporanea, il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di inizio dell'occupazione stessa contenuta nell'atto di concessione o autorizzazione. In questo caso il pagamento della tassa non è dovuto. Nel caso di occupazione permanente, il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso il pagamento dell'annualità in corso non è dovuto.

3. La rinuncia effettuata oltre i termini sopra indicati, comporta il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione temporanea, per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente.

Art. 13

Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
- di ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune;
- rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione.

Art. 14

Canoni di concessione non ricognitori

1. Ai sensi della l. 127/1997 art. 17 comma 63, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, è riconosciuta la completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Capo III Applicazione della Tassa

Art. 15

Oggetto della tassa

1. Sono soggette a tassazione:

- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;
- le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, sono soggette a tassazione anche le occupazioni abusive o senza titolo.

Art. 16

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo o senza titolo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel caso di occupazione permanente, nell'anno di subentro sono coobbligati solidalmente al pagamento della tassa il nuovo occupante e quello originario.

3. In caso di cessione d'azienda il cessionario è responsabile in solido, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda, per il pagamento della tassa e delle sanzioni riferite alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione ed i due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a

violazioni commesse in epoca anteriore. Si rinvia a tale proposito all'art. 14, d.lgs. n. 472/1997.

Art. 17 Classificazione del territorio

1. Agli effetti dell'art. 43 del d.lgs. n. 507/1993 ("Classificazione dei comuni"), questo Comune appartiene alla classe seconda.
2. Agli effetti dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di questo Comune si suddividono nella categoria normale ed in quella speciale. Le aree classificate in categoria speciale sono indicate nell'apposito elenco allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante; appartengono alla categoria normale tutte le altre aree. Il presente elenco è soggetto a modifiche e integrazioni da parte degli organi competenti. Ai fini dell'applicazione della tassa ai distributori di carburante e tabacchi, il territorio comunale è ripartito in due zone d'importanza: centro abitato e zona limitrofa secondo la medesima classificazione riportata nell'allegato A.

Art. 18 Criteri generali di applicazione della tassa

1. La tassa è determinata in base alle tariffe deliberate dall'organo comunale competente, con riferimento alla categoria di appartenenza.
2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni di tipo omogeneo tra loro, che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 19 Criteri particolari di misurazione dello spazio occupato

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono stabiliti i seguenti criteri particolari di misurazione dello spazio occupato:
 - a) **SUPERFICI ECCEDENTI I 1000 MQ.**
Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
 - b) **OCCUPAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE**
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
 - c) **OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO**
Per le occupazioni di soprassuolo – ad esclusione di quelle di cui all'art. 46 del d.lgs. 507/93 – l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale determinata dai punti di massima sporgenza del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui applicare la tassa.
 - d) **PASSI CARRABILI**

La superficie da tassare dei passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (art. 44/5 d.lgs 507/93).

e) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

f) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale la tassa è applicata secondo le modalità previste dall'art. 48, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 507/1993.

g) OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, o impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dalla legge. Nelle ipotesi di cavi e condutture installati sul suolo e nel sottosuolo suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società d'erogazione di pubblici servizi, che non siano però titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, ciascuna società che fruisce di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente gli importi dovuti a titolo di tosap calcolati sulla base del numero delle proprie utenze. Qualora le suddette occupazioni comportino, nel corso dell'anno, variazioni in aumento, la denuncia, anche cumulativa e il versamento debbono essere effettuati entro il 30 aprile, in relazione al numero di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Art. 20
Tariffe**

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D.lgs.507/93.

2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 95 per cento.

3. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 21

Occupazioni temporanee: graduazione della tassa per durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Nel caso di occupazioni inferiori alle 24 ore giornaliere si applicano le seguenti variazioni tariffarie, per le sotto indicate fasce orarie:

- per le occupazioni realizzate nell'arco della fascia oraria 7,00 –14,00 la tariffa base è rapportata ad ore – dividendo per 24 la tariffa base giornaliera adottata con specifica deliberazione – ed aumentata del 50%;
- per le occupazioni realizzate nell'arco della fascia oraria 14,00 – 24,00 la tariffa base, sempre rapportata ad ore – come sopra –è aumentata del 10%;
- per le occupazioni nell'arco della fascia notturna 00,00 – 7,00 la tariffa base sempre rapportata ad ore – come sopra – è ridotta del 64%.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi comunque non inferiori a 24 ore la tariffa è, inoltre, ridotta del 20%.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, l'ufficio competente dispone la riscossione mediante convenzione, all'atto del rilascio della autorizzazione, con pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. In tal caso la tariffa, determinata con le agevolazioni previste per le singole fattispecie impositive, è ridotta del 50%.

L'abbattimento della ricorrenza viene riconosciuto esclusivamente alle occupazioni temporanee riscosse mediante convenzioni ai sensi dell'art. 45 comma 8 del d.lgs. 507/1993.

4. Nel caso di assenza del titolare di cui all'art. 4, comma 2 l'area è assegnata per la giornata o l'intera durata del mercato ambulante ai soggetti giornalieri cd. "spuntisti" iscritti nell'apposita graduatoria presso il competente ufficio comunale. Tali occupazioni non godono della riduzione per convenzione di cui al precedente comma 3°. Le superfici possono essere calcolate per scaglioni.

5. Nel caso di cessione d'azienda in corso d'anno, e in presenza di convenzione ai sensi dei precedenti comma, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.

Art. 22

Occupazioni temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione

1. Sono stabilite le seguenti altre variazioni di tariffa, in relazione alla tipologia dell'occupazione:

- a) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- b) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- c) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, effettuate per interventi di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale e, comunque, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi;
- d) riduzione del 30% per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per le quali non siano previste riduzioni maggiori (diverse da quelle di cui alle lettere b) e g);
- e) riduzione del 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;

- f) riduzione del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- g) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 23

Occupazioni permanenti: riduzioni delle tariffe per tipologia di occupazione

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa in relazione alle sotto indicate specie di occupazione:

- a) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 507/1993, del 30% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle effettuate con tende di cui all'art. 44 comma 2 del d. lgs. 507/93;
- b) ai sensi dell'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 507/1993, del 60% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Tale riduzione si applica sulla tariffa intera e non si cumula con la riduzione, di cui all'art. 44 commi 3 e 6 del d.lgs. 507/93, prevista per i passi carrabili;
- c) ai sensi dell'art. 44, comma 8, D.lgs. n. 507/1993, per i passi carrabili a raso muniti di cartello, in analogia ai passi carrabili ordinari, si considera la profondità d'occupazione di mt. 1 e si applica la riduzione del 50% alla tariffa tosap ordinaria.

Art. 24

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del d.lgs. 507/93, le occupazioni di superficie inferiore a 10 mq., relative a manifestazioni ed iniziative a carattere politico di cui all'art. 3, comma 67, della l. 549/95, e le occupazioni già soggette a canoni di concessione non ricognitori di cui all'art. 14 del presente regolamento.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di grandi infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. posatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

3. Sono altresì esenti, con decorrenza 1.1.2016, le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 25

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento della tassa relativa alla prima annualità o, in caso di frazionamento del pagamento, il versamento delle rate scadute secondo il disposto dell'art 27 del presente regolamento, deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione ed è condizione per il rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa o, in caso di frazionamento del pagamento, il versamento delle rate scadute secondo il disposto dell'art 27 del presente regolamento, deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione, ed è condizione per il rilascio della concessione o autorizzazione, ad eccezione del caso di occupazione d'urgenza (art. 5 del presente regolamento).

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale personalizzati messi a disposizione dagli uffici comunali competenti ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale allegando i bollettini sopra detti, ovvero con gli ulteriori e specifici canali di pagamento indicati dai medesimi uffici.

4. I soggetti assegnatari giornalieri di posteggi di mercati (cd. "spuntisti") di cui all'art. 21, comma 4, devono assolvere il pagamento della tassa, per rendere efficace la valenza concessoria della graduatoria comunale e quindi essere legittimati all'occupazione. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato nelle forme previste dall'art. 50, comma 4 del D.lgs. 507/93 o con eventuali diverse modalità stabilite dalla G.C., quali ad esempio tagliandi "gratta e sosta" od altro che dovranno essere esibiti, su richiesta del personale autorizzato ai controlli e dei Vigili Urbani.

5. La tosap non è dovuta qualora il suo ammontare annuo per ciascun soggetto sia inferiore o pari a € 10.

Art. 26

Definitivo assolvimento della tassa per passi carrabili

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'Unità Organizzativa Entrate- Patrimonio.

Art. 27

Frazionamento del pagamento

1. Per quanto concerne il frazionamento del pagamento, possibile qualora l'importo da versare superi i 258 €, il contribuente può corrispondere l'intera somma suddivisa in quattro rate aventi scadenza la prima al 31 marzo, le seguenti al 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. I versamenti relativi alla prima annualità di occupazione avvengono secondo i seguenti periodi temporali:

- per le occupazioni aventi inizio in data antecedente il 1 agosto, le rate sono quattro e prima dell'inizio dell'occupazione devono essere versate quelle fino a quel momento scadute; qualora l'occupazione inizi prima del 31 marzo, la rata in scadenza a quest'ultima data viene anticipata;

- per le occupazioni aventi inizio dal 1 agosto, le rate sono due di uguale importo, da corrispondersi rispettivamente la prima all'inizio dell'occupazione, la seconda entro il 31 di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

2. Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione (art. 21, comma 3° del presente regolamento).

Art. 28

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del d.lgs. 507/93 e dall'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, e successive modifiche ed integrazioni..

Art. 29
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia ed in particolare al decreto legislativo 507 del 15.11.1993 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30(ABROGATO)

Elenco strade, spazi ed altre aree pubbliche in categoria speciale (allegato al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa)

CODICE VIA	DESCRIZIONE VIE ECC.
1320	BORGO DEI CAPPUCINI
190	CORSO AMEDEO
4550	CORSO GIUSEPPE MAZZINI
740	LARGO BELLAVISTA
7180	LARGO DEI VALDESI
1840	LARGO DEL CISTERNINO
2530	LARGO DEL DUOMO
2580	LARGO EM. FILIBERTO DI SAVOIA
6270	LARGO FRATELLI ROSSELLI
2993	LARGO NELLA VERA FUNARO
1665	P.ZA 185 REG. ART. FOLGORE
3670	P.ZZA SANT'JACOPO IN ACQUAVIVA
3885	PIAZZA ALDO LI GOBBI
6560	PIAZZA ALFREDO SFORZINI
6570	PIAZZA ANDREA SGARALLINO
3110	PIAZZA ANITA GARIBALDI
400	PIAZZA ATTIAS
600	PIAZZA BARRIERA GARIBALDI
1620	PIAZZA CAVOUR
1970	PIAZZA COLONNELLA
1740	PIAZZA DAMIANO CHIESA
2230	PIAZZA DANTE
2470	PIAZZA DEI DOMENICANI
3820	PIAZZA DEI LEGNAMI
4740	PIAZZA DEI MILLE
1510	PIAZZA DEL CASTELLO
1850	PIAZZA DEL CISTERNONE
4040	PIAZZA DEL LUOGO PIO
4980	PIAZZA DEL MUNICIPIO
5360	PIAZZA DEL PAMIGLIONE
5920	PIAZZA DEL PORTUALE
360	PIAZZA DELL'ARSENALE
7170	PIAZZA DELL'UNITA D'ITALIA
2880	PIAZZA DELLA FORTEZZA VECCHIA
6100	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
7510	PIAZZA DELLA VITTORIA
2520	PIAZZA DUE GIUGNO
760	PIAZZA ELIA BENAMOZEGH
3150	PIAZZA ERO GELLI

1600	PIAZZA FELICE CAVALLOTTI
2730	PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI
3090	PIAZZA GARIBALDI
4520	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
650	PIAZZA GIAMPAOLO BARTOLOMMEI
3330	PIAZZA GIOVINE ITALIA
4690	PIAZZA GIUSEPPE MICHELI
3520	PIAZZA GRANDE
3580	PIAZZA GUERRAZZI
590	PIAZZA ILIO BARONTINI
1300	PIAZZA LEONETTO CAPPIELLO
5200	PIAZZA LUIGI ORLANDO
4260	PIAZZA MANIN
4560	PIAZZA MAZZINI
955	PIAZZA ODOARDO BORRANI
7460	PIAZZA PIETRO VIGO
6620	PIAZZA SAN SIMONE
5650	PIAZZA SS PIETRO E PAOLO
7350	PIAZZA VENTI SETTEMBRE
1290	PIAZZALE ALFREDO CAPPELLINI
4880	PIAZZALE MONTELLO
4450	PIAZZALE PIETRO MASCAGNI
7140	PIAZZALE UNDICI MAGGIO
5120	SCALI ADRIANO NOVI LENA
6310	SCALI AURELIO SAFFI
1670	SCALI CERERE
420	SCALI D'AZEGLIO
3640	SCALI DEGLI ISOLOTTI
5140	SCALI DEGLI OLANDESI
2120	SCALI DEL CORSO
4920	SCALI DEL MONTE PIO
5050	SCALI DEL NAVIGLIO
5560	SCALI DEL PESCE
5870	SCALI DEL PONTE DI MARMO
5880	SCALI DEL PONTINO
6080	SCALI DEL REFUGIO
6810	SCALI DEL TEATRO
7400	SCALI DEL VESCOVATO
2250	SCALI DELLA DARSENA
220	SCALI DELLE ANCORE
570	SCALI DELLE BARCHETTE
1250	SCALI DELLE CANTINE
5640	SCALI DELLE PIETRE

2460	SCALI DOGANA D'ACQUA
2760	SCALI FINOCCHIETTI
2870	SCALI FORTEZZA NUOVA
810	SCALI LUIGI BETTARINI
4270	SCALI MANZONI
6240	SCALI ROSCIANO
6065	SPIAZZO ALBERTO RAZZAUTI
5670	VIA A. FRANCESCO PIGAFETTA
80	VIA ADUA
5630	VIA ALESSANDRO PIERONI
7550	VIA ALESSANDRO VOLTA
6575	VIA ANDREA SGARALLINO
6890	VIA ANGELINA TIBERINI
435	VIA ANTONIO BACCHELLI
6380	VIA ANTONIO DA SANGALLO
3510	VIA ANTONIO GRAMSCI
5250	VIA ANTONIO PACINOTTI
2400	VIA ARMANDO DIAZ
5110	VIA AUGUSTO NOVELLI
3728	VIA AURELIO LAMPREDI
960	VIA BERNARDETTO BORROMEI
800	VIA BERNARDINA
950	VIA BORRA
1050	VIA BUIA
1070	VIA BUONTALENTI
1135	VIA CADUTI FORZE POLIZIA
1140	VIA CAIROLI
1160	VIA CALAFATI
850	VIA CARLO BINI
1540	VIA CARLO CATANZARO
1875	VIA CARLO COCCIOLI
5970	VIA CARLO PUINI
1410	VIA CARRAIA
1490	VIA CASTELLI
1590	VIA CAVALLETTI
732	VIA CESARE BECCARIA
1730	VIA CHIELLINI
1900	VIA CLAUDIO COGORANO
1110	VIA CONTE LUIGI CADORNA
2300	VIA COSIMO DEL FANTE
2180	VIA CRIMEA
1470	VIA DARIO CASSUTO
3740	VIA DE LARDEREL

50	VIA DEGLI ACQUEDOTTI
210	VIA DEGLI AMMAZZATOI
310	VIA DEGLI APOSTOLI
460	VIA DEI BAGNETTI
470	VIA DEI BAGNI
1000	VIA DEI BOTTINI DELL'OLIO
1360	VIA DEI CARABINIERI
1580	VIA DEI CAVALIERI
2010	VIA DEI CONDOTTI VECCHI
2680	VIA DEI FANCIULLI
2810	VIA DEI FLORIDI
2980	VIA DEI FULGIDI
2990	VIA DEI FUNAIOLI
3730	VIA DEI LANZI
4720	VIA DEI MILANESI
4960	VIA DEI MULINI
5520	VIA DEI PENSIERI
5550	VIA DEI PESCATORI
700	VIA DEL BASTIONE
1370	VIA DEL CARDINALE
1450	VIA DEL CASINO
1520	VIA DEL CASTELLO
2710	VIA DEL FELCIAIO
2860	VIA DEL FORTE SAN PIETRO
3130	VIA DEL GAZOMETRO
3270	VIA DEL GIGLIO
3920	VIA DEL LITTORALE
4330	VIA DEL MARE
4650	VIA DEL METALLO
4855	VIA DEL MONTE D'ORO
4970	VIA DEL MULINO A VENTO
5340	VIA DEL PALLONE
5390	VIA DEL PANTALONE
5410	VIA DEL PARCO
5460	VIA DEL PASTORE
5780	VIA DEL PLATANO
5910	VIA DEL PORTICCIOLO
6830	VIA DEL TEMPIO
6970	VIA DEL TORO
7570	VIA DEL VOLTONE
260	VIA DELL'ANGIOLO
330	VIA DELL'ARDENZA
3610	VIA DELL'INDIPENDENZA

7090	VIA DELL'UFFIZIO DEI GRANI
490	VIA DELLA BANCA
1330	VIA DELLA CAPRAIA
1810	VIA DELLA CINTA ESTERNA
2070	VIA DELLA CORONCINA
3200	VIA DELLA GHERARDESCA
3450	VIA DELLA GORGONA
4100	VIA DELLA MADDALENA
4110	VIA DELLA MADONNA
4590	VIA DELLA MELORIA
4750	VIA DELLA MISERICORDIA
5245	VIA DELLA PACE
5930	VIA DELLA POSTA
6030	VIA DELLA RAGNAIA
6220	VIA DELLA RONDINELLA
6320	VIA DELLA SALUTE
6470	VIA DELLA SCALA
6500	VIA DELLA SCUOLA COMUNALE
7270	VIA DELLA VECCHIA CASINA
7330	VIA DELLA VENEZIA
7560	VIA DELLA VOLTINA
40	VIA DELLE ACCIUGHE
520	VIA DELLE BANDIERE
1990	VIA DELLE COMMEDIE
2840	VIA DELLE FORNACI
3020	VIA DELLE GALERE
6710	VIA DELLE STALLE
6780	VIA DELLE TAMERICI
7030	VIA DELLE TRAVI
7310	VIA DELLE VELE
2940	VIA DI FRANCO
6340	VIA DI SALVIANO
2938	VIA DINO LIVIO FRANGIONI
5945	VIA DINO PROVENZAL
6020	VIA DON GIOV. BATTISTA QUILICI
3480	VIA DON RENZO GORI
2510	VIA DUCA COSIMO
6400	VIA E. SANSONI
620	VIA ENRICO BARTELLONI
1770	VIA ENRICO CIALDINI
4530	VIA ENRICO MAYER
5840	VIA ENRICO POLLASTRINI
7000	VIA ENRICO TOTI

2175	VIA ERMINIA CREMONI
6290	VIA ERNESTO ROSSI
2660	VIA FAGIUOLI
2090	VIA FILIPPO CORRIDONI
2780	VIA FIORENZA
2790	VIA FIRENZE
2800	VIA FIUME
550	VIA FRANCESCO BARACCA
2190	VIA FRANCESCO CRISPI
4755	VIA FRIDA MISUL
2228	VIA GAETANO D'ALESIO
5820	VIA GAETANO POGGIALI
3030	VIA GALILEO GALILEI
3100	VIA GARIBALDI
3140	VIA GAZZARRINI
6820	VIA GENERALE ENRICO TELLINI
3210	VIA GHERARDI DEL TESTA
6315	VIA GIAN BATTISTA SAGLIETTO
3075	VIA GIAN PAOLO GAMERRA
3548	VIA GINO GRAZIANI
3300	VIA GINORI
6190	VIA GIORGIO RODOCANACCHI
1777	VIA GIOTTO CIARDI
3340	VIA GIOVANNETTI
640	VIA GIOVANNI BARTOLENA
3145	VIA GIOVANNI GELATI
4360	VIA GIOVANNI MARRADI
6330	VIA GIOVANNI SALVESTRI
7590	VIA GIOVANNI ZANNACCHINI
7490	VIA GIULIO CESARE VINZIO
1720	VIA GIUSEPPE CHIARINI
3505	VIA GIUSEPPE GOZZER
6050	VIA GIUSEPPE RAVIZZA
7370	VIA GIUSEPPE VERDI
3440	VIA GOLDONI
3530	VIA GRANDE
1860	VIA GUELFO CIVININI
5130	VIA GUGLIELMO OBERDAN
1260	VIA GUIDO CANTINI
3705	VIA JERZI SAS KULCZYCKI
1200	VIA LEONARDO CAMBINI
990	VIA LUIGI BOSI
6550	VIA LUIGI SETTEMBRINI

4140	VIA MAGENTA
4150	VIA MAGGI
4490	VIA MARCO MASTACCHI
5965	VIA MARIO PUCCINI
4630	VIA MENTANA
4710	VIA MICHON
3080	VIA MONSIGNOR FILIPPO GANUCCI
4860	VIA MONTE GRAPPA
4850	VIA MONTEBELLO
5000	VIA NEDO NADI
3238	VIA NELUSCO GIACHINI
4080	VIA NICCOLO' MACHIAVELLI
3688	VIA NILDE JOTTI
2930	VIA ORESTE FRANCHINI
5330	VIA PALESTRO
5790	VIA PASQUALE POCCIANI
5470	VIA PASTRENGO
5610	VIA PIAVE
6665	VIA PIER DONATO SOMMATI
2140	VIA PIETRO COSSA
6760	VIA PIETRO TACCA
2280	VIA PIO ALBERTO DEL CORONA
5100	VIA PLINIO NOMEILLINI
1813	VIA PRIMETTA CIPOLLI
3873	VIA PRIMO MICHELE LEVI
5950	VIA PROVINCIALE PISANA
3060	VIA RAFFAELLO GAMBONI
6525	VIA RAFFAELLO SERNESI
6110	VIA RICASOLI
1820	VIA RICCARDO CIPRIANI
6200	VIA ROMA
6300	VIA ROSSINI
6695	VIA RURIK SPOLIDORO
155	VIA SALVATOR ALLENDE
2920	VIA SAN FRANCESCO
3350	VIA SAN GIOVANNI
4310	VIA SAN MARCO
6510	VIA SAN SEBASTIANO
6630	VIA SAN SIMONE
270	VIA SANT'ANNA
5170	VIA SANT'OMOBONO
560	VIA SANTA BARBARA
1560	VIA SANTA CATERINA

2890	VIA SANTA FORTUNATA
3370	VIA SANTA GIULIA
4000	VIA SANTA LUCIA
6430	VIA SARDI
6530	VIA SERRISTORI
3810	VIA SILVESTRO LEGA
840	VIA SILVIO BICCHI
6660	VIA SOLFERINO
6700	VIA SPRONI
6750	VIA STROZZI
6610	VIA TELEMACO SIGNORINI
5510	VIA TOMMASO PENDOLA
6990	VIA TOSCANA
7020	VIA TRAVERSA
7040	VIA TRE NOVEMBRE
4830	VIA UBERTO MONDOLFI
4050	VIA UMBERTO LUSENA
6432	VIA URANO SARTI
7415	VIA VETERANI DELLO SPORT
1105	VIA VINCENZO CABIANCA
4180	VIA VINCENZO MALENCHINI
2263	VIA VITALIANO DE ANGELIS
7520	VIA VITTORIO VENETO
4383	VIA WALTER MARTIGLI
7410	VIALE AMERIGO VESPUCCI
1340	VIALE CAPRERA
410	VIALE DEGLI AVVALORATI
3880	VIALE DELLA LIBERTA'
290	VIALE DI ANTIGNANO
250	VIALE GEN.DIEGO ANGIOLETTI
1380	VIALE GIOSUE' CARDUCCI
880	VIALE GIOVANNI BOCCACCIO
5440	VIALE GIOVANNI PASCOLI
4200	VIALE GOFFREDO MAMELI
5090	VIALE IPPOLITO NIEVO
3650	VIALE ITALIA
6450	VIALE NAZARIO SAURO
5570	VIALE PETRARCA
150	VIALE VITTORIO ALFIERI
2450	VICOLO DELLA DOGANA
3600	VICOLO DELLE GUGLIE
3770	VICOLO DELLE LAVANDAIE
7480	VICOLO SAN VINCENZO